

L. 240/2010- ABILITAZIONE SCIENTIFICA

AUDIZIONE DAVANTI LA COMMISSIONE VII DEL SENATO

In riferimento al contenuto conosciuto della proposta di regolamento in attuazione dell'art. 16 della L. 240 del 2010, la CISL Università osserva quanto segue:

- 1- Preliminarmente, la Cisl rimarca la necessità che si dia attuazione alla legge 240/10 con tempestività e con maggiore premura, anche in relazione al fatto che i ritardi risultano pregiudizievoli per il processo di ammodernamento e riforma delle università. Inoltre, temiamo che ulteriori ritardi possano incidere sulla efficacia della delega attribuita al Governo.
- 2- Ancora preliminarmente la Cisl raccomanda che ai fini della regolarità dell'amando provvedimento si osservi quanto rilevato dal Consiglio di Stato per il tramite di apposito parere.
- 3- Con riferimento all'art. 3:
  - comma1) l'improrogabilità delle procedure non è sufficientemente garantita. Si dovrebbe prevedere una sorta di automatismo nell'ipotesi che il dettato sulla cadenza non venga rispettato. In passato la violazione delle scadenze è stata una regola.
  - Comma 4) la preclusione in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione a "tutte" le procedure, si sembra incostituzionale. Si deve limitare solo alla procedura successiva per lo stesso settore concorsuale e per la stessa fascia.
  - Comma 5) non è chiaro come sarebbe possibile presentare le pubblicazioni per via telematica. Bisognerebbe limitare l'invio per via telematica agli elenchi e a quei documenti e/o pubblicazioni di cui sia possibile disporre telematicamente.
- 4- Art. 4 Comma 1) si deve indicare esplicitamente che il decreto del Ministro circa i criteri e i parametri deve essere adottato sulla base di apposita relazione tecnica dell'ANVUR. Inoltre, si deve prevedere una differenziazione di parametri e criteri per fascia.
- 5- Art. 5 Comma 1) e' opportuno indicare in cosa consista l'idoneità della struttura con riferimento alle risorse umane e strutturali dell'ateneo individuato.
  - Comma2) la disposizione lascia intendere che il personale tecnico amministrativo di supporto dovrebbe svolgere l'attività di supporto entro il proprio ordinario lavoro. In tal modo si possono immaginare le difficoltà materiali per un ordinato espletamento delle procedure concorsuali. E' opportuno cambiare la disposizione.
- 6- Art. 6 comma 2): nulla si dice quanto alle forme che garantiscono la pubblicità del sorteggio.
  - Comma 4): così come è scritta la previsione sembra assurda. Infatti, pare che un professore già tale, magari da numerosi anni, per poter giudicare un candidato deve dimostrare di essere uguale, quanto a parametri e criteri, al candidato da giudicare. Inoltre, nulla si dice sull'organo o sulla persona che deve valutare il professore-valutatore, sicché ben potrebbe essere il Ministro, il quale è organo politico che non è tenuto a possedere le caratteristiche professionali richieste da criteri e parametri. E' opportuno limitare il controllo sulla ammissione dei commissari solo in relazione alla continuità e alla quantità della produzione e curando di stabilire criteri di trasparenza, verificando l'assenza di condanne penali o censure gravi.
  - Comma 6): nulla si dice sulle modalità di eventuale integrazione della lista. Si dovrebbe

fare per il tramite di un sorteggio.

Comma 7): si deve precisare secondo quale tecnica l'ANVUR predispone la lista. Si deve usare lo stesso meccanismo previsto per i commissari italiani, diversamente si rischierebbe di prevedere una indebita condizione di favore a beneficio del commissario straniero.

Comma 12): è opportuno che si inibisca la partecipazione alla successiva selezione concorsuale per il commissario che si è dimesso per motivi diversi dalla malattia.

- 7- Con riferimento all'art. 7, si osserva che le operazioni di sorteggio devono per trasparenza essere effettuate alla presenza di soggetti esterni al ministero. Circa il comma 6), si deve precisare come saranno selezionati i componenti del Comitato e da chi sarà composto. Per tutti questi adempimenti si potrebbe far ricorso oltre che alle parti sociali anche ai componenti i vari comitati di valutazione. Infine, la previsione del comma 8 non ha senso ed è contraria alla prassi. Infatti, la capacità di un commissario di poter valutare i candidati non può dipendere dall'età, che è solo condizione per la individuazione della base dalla quale attingere. Pertanto, il commissario, legittimamente sorteggiato deve terminare la sua opera.
- 8- In riferimento all'art. 8 si prospettano tre osservazioni: A) garantire la trasparenza è prevalente rispetto alla garanzia della riservatezza, che comunque ha poco senso in considerazione del fatto che gli studiosi hanno interesse alla circolazione dei propri lavori indipendentemente dalle procedure di valutazione. La conoscenza piena da parte di tutti i candidati di ciò che viene presentato ai fini della procedura di valutazione realizza un buon controllo. Pertanto il secondo periodo del punto 2 va cassato, introducendo una previsione sulla piena trasparenza e conoscenza dei prodotti depositati. B) se vengono acquisiti ed esaminati i pareri pro veritate, è importante che la commissione motivi la propria valutazione dei pareri. In ogni caso, si ritiene che la produzione dei pareri sia cosa del tutto inutile. C) E' opportuno che al comma 5) si precisi di quanti voti possono disporre i commissari e qual è il modo di procedere nella valutazione (ad esempio dal commissario più giovane a quello più anziano). E' importante che si precisi che il metodo prevede una votazione dopo i giudizi.
- 9- La condizione attuale degli atenei italiani circa la capacità di far fronte con personale strutturato all'offerta didattica (parliamo di quella minima e necessaria nella prospettiva del processo di Bologna) è di grave disagio. Ciò è dovuto specialmente per la forte riduzione del personale docente collocato a riposo e per il contenuto stesso della legge che consente l'attribuzione ai ricercatori di materie di insegnamento, che devono essere retribuite, cosa non facile per le scarse disponibilità economiche delle università. Si deve evitare il ricorso al contratto con esperto esterno, che deve restare uno strumento di qualificazione della didattica e non un modo di sopperire alle carenze della docenza. Pertanto, chiediamo che il regolamento contenga una norma transitoria con la quale si preveda in sede di prima applicazione una procedura di valutazione riservata ai ricercatori universitari a tempo indeterminato.